COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.10.2009
COM(2009)513 definitivo

2009/0145 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia

{SEC(2009)1311}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La Commissione propone di fornire assistenza macrofinanziaria (AMF) alla Serbia in forma di un prestito per sostenerne la stabilizzazione economica e finanziarne la bilancia dei pagamenti con l'estero e il fabbisogno di bilancio individuati dall'FMI. L'assistenza proposta sosterrà il programma di stabilizzazione delle autorità mirante a garantire la sostenibilità dei conti con l'estero e delle finanze pubbliche e contribuirà ad aiutare la Serbia a far fronte alle conseguenze della crisi finanziaria mondiale.

L'assistenza macrofinanziaria comunitaria proposta completerà il sostegno dell'FMI previsto nel quadro della revisione dell'accordo *stand-by* approvato dal consiglio di amministrazione dell'FMI il 15 maggio 2009, nonché il sostegno della Banca mondiale che dovrebbe assumere la forma di prestiti concessi a favore della politica di bilancio. L'assistenza macrofinanziaria comunitaria avrà carattere eccezionale, sarà limitata nel tempo e verrà subordinata in particolare al conseguimento di progressi nella realizzazione dell'attuale programma dell'FMI e al rispetto delle condizioni di politica economica cui sarà subordinata la concessione dell'assistenza in oggetto.

Tenuto conto del fabbisogno di finanziamento individuato per il 2010, è importante che l'assistenza macrofinanziaria comunitaria a favore della Serbia venga erogata prima della fine del 2010.

Contesto generale

La Serbia ha cominciato a risentire sempre più duramente della crisi economica mondiale a partire dalla metà del 2008. Secondo le stime la crescita nel corso dell'intero 2008 è scesa al 5,4% rispetto al 6,9% dell'anno precedente. Il rallentamento dell'economia mondiale ha causato una contrazione degli scambi esterni della Serbia nel corso del quarto trimestre del 2008. Le importazioni sono diminuite più rapidamente delle esportazioni (rispettivamente 11,7% e 7,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), il disavanzo commerciale ha iniziato a ridursi. Nel quarto trimestre il disavanzo delle partite correnti è sceso al 13,8% del PIL rispetto al 18,8% del trimestre precedente. Nello stesso periodo sono diminuiti i flussi di capitali in entrata, in particolare per quanto riguarda i prestiti transfrontalieri delle imprese.

All'inizio del 2009 gli indicatori hanno confermato l'aggravarsi della crisi. Nel primo trimestre del 2009 la produzione industriale è diminuita del 17,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il commercio all'ingrosso e al dettaglio ha registrato un calo del 14%. Il rallentamento dell'attività economica e il calo della domanda interna hanno causato a loro volta un'ulteriore diminuzione delle importazioni di merci del 25,3% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre le esportazioni di merci sono diminuite del 22,4%. A causa della contrazione dell'attività economica, il disavanzo delle partite correnti è migliorato scendendo al 9,0% del PIL nel primo trimestre del 2009 rispetto al 13,8% nel trimestre precedente. Le prospettive per l'anno in corso e per gli anni seguenti restano negative. In marzo l'FMI aveva già previsto una contrazione sostanziale della crescita, dal 5,4%

nel 2008 a -2% nel 2009, ma i dati più recenti suggeriscono che la crisi economica potrebbe essere ancora più grave e che il PIL potrebbe diminuire di molti punti percentuali nel 2009.

Nel novembre 2008 le autorità hanno concluso un nuovo accordo *stand-by* con l'FMI, approvato dal consiglio di amministrazione del Fondo il 15 gennaio 2009. All'epoca l'ipotesi era che questo accordo per 400 milioni di euro sarebbe rimasto una misura precauzionale. Tuttavia, all'inizio del 2009 è apparso chiaro che le ipotesi economiche sottese al programma erano troppo ottimistiche, tenuto conto dell'impatto della crisi sull'economia serba e delle *performance* del paese in termini di bilancio, e che il paese avrebbe avuto bisogno di un aiuto esterno supplementare. In marzo le autorità serbe e i rappresentanti dell'FMI hanno convenuto un riesame del programma dell'accordo *stand-by* per trasformarlo in un programma di 3 miliardi di euro. Il governo ha accettato un risanamento del bilancio per il 2009, adottato dal Parlamento il 29 aprile, con l'obiettivo di un disavanzo di bilancio del 3% del PIL nel 2009, invece del 6% stimato in mancanza di misure di risanamento. La revisione del programma è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'FMI il 15 maggio 2009. Secondo le indicazioni più recenti dell'inizio di luglio, la crisi economica è ancora più grave di quanto previsto nelle ipotesi riviste di marzo, e le entrate sono state molto ridotte nei primi cinque mesi dell'anno. Dato che ora si prevede che il disavanzo pubblico supererà la soglia prevista nel programma per il primo semestre del 2009, questa situazione richiederà ulteriori aggiustamenti di bilancio sotto forma di misure supplementari di taglio alla spesa e di aumento delle entrate.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nessuna.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

- La proposta mira a sostenere il programma di stabilizzazione economica della Serbia nell'attuale congiuntura economica. Essa completa:

- — il programma europeo di ripresa economica approvato dal Consiglio al fine di promuovere e coordinare le politiche adottate dagli Stati membri e dall'UE per fare fronte alla crisi nell'UE; e

- — il processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi candidati e i paesi potenzialmente candidati, che mira a sostenere i futuri Stati membri nel processo di preadesione; in particolare, i criteri economici di adesione di Copenaghen, tra cui la creazione di un'economia di mercato funzionante, costringono i paesi interessati ad assicurare la loro stabilità macroeconomica.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

I servizi della Commissione sono rimasti in contatto con le autorità serbe, con il Fondo

monetario internazionale e con la Banca mondiale nel corso della preparazione della presente proposta della Commissione al fine di discutere delle esigenze di assistenza. Prima di presentare la proposta la Commissione ha consultato il comitato economico e finanziario, che non ha sollevato obiezioni al riguardo. Una volta che la decisione sarà stata adottata dal Consiglio, i servizi della Commissione negozieranno con le autorità serbe un protocollo di intesa e un accordo sul prestito per definire in dettaglio le modalità di attuazione dell'assistenza.

Ricorso al parere di esperti

Una valutazione operativa per misurare la qualità e l'affidabilità dei circuiti finanziari pubblici e dei controlli amministrativi della Serbia è in corso di preparazione con l'aiuto di consulenti esterni nominati dalla Commissione.

Valutazione dell'impatto

L'assistenza macrofinanziaria avrà un impatto immediato sulla bilancia dei pagamenti della Serbia e contribuirà pertanto a ridurre le restrizioni finanziarie che pesano sull'attuazione del programma economico delle autorità e sul finanziamento del disavanzo di bilancio. L'assistenza macrofinanziaria sosterrà inoltre gli obiettivi generali del programma di stabilizzazione concordato con l'FMI, che mira in particolare a migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche a breve e a medio termine.

Il finanziamento di progetti e/o l'assistenza tecnica non sarebbero strumenti adeguati per conseguire questi obiettivi macroeconomici. Quando invece mirano a sostenere la bilancia dei pagamenti e le finanze pubbliche, come proposto nel caso della Serbia, i pagamenti contribuiscono alla costituzione di riserve della banca centrale, come previsto nel quadro del programma di stabilizzazione macroeconomica, e possono anche essere destinati al finanziamento del disavanzo di bilancio.

L'aiuto comunitario sosterrà inoltre gli sforzi delle autorità miranti ad attuare le politiche a breve e a medio termine individuate nel partenariato europeo UE-Serbia.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La Comunità metterà a disposizione della Serbia un'assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestito. A tale scopo, la Commissione sarà autorizzata a prendere in prestito fino a 200 milioni di euro sui mercati finanziari o presso istituiti finanziari.

L'assistenza verrà messa a disposizione in due rate. La durata massima media del prestito non supererà 15 anni. L'assistenza verrà gestita dalla Commissione, che concorderà con le autorità le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica legate al pagamento delle rate del prestito. Conformemente al regolamento finanziario si terrà debitamente conto delle disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.

L'assistenza sarà pienamente compatibile con gli obiettivi macroeconomici già fissati nei documenti di politica economica della Serbia, come il progetto di bilancio 2009 e il protocollo sulle politiche economiche e di bilancio concordato con l'FMI. Essa è anche

compatibile con gli obiettivi politici a più lungo termine previsti nel partenariato europeo UE-Serbia adottato nel dicembre 2007. Per quanto riguarda le condizioni economiche speciali alle quali sarà subordinato il versamento delle rate del prestito, la Commissione intende concentrarsi su un numero limitato di criteri, riguardanti in particolare la gestione delle finanze pubbliche. Inoltre, la Commissione potrebbe concentrarsi su politiche specifiche di particolare importanza, quali le priorità individuate nel contesto del partenariato europeo UE-Serbia e la relazione 2009 sui progressi raggiunti la cui adozione è prevista nell'ottobre 2009, o anche misure giudicate adeguate a seguito della valutazione operativa menzionata in precedenza.

Base giuridica

Articolo 308 del trattato.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

L'importo dell'aiuto (fino ad un massimo di 200 milioni di euro) corrisponde al fabbisogno residuo di finanziamento della Serbia per l'anno 2010 nel contesto del programma dell'FMI, in aggiunta al sostegno macroeconomico fornito dall'FMI e dalla Banca mondiale, e senza contare il sostegno al bilancio accordato nel quadro dello strumento di preadesione (IPA) che dovrebbe essere versato per lo stesso anno (50 milioni di euro nel 2010, dopo una prima rata di 50 milioni di euro nel 2009). Questo consistente contributo della Comunità tiene conto del carattere eccezionale dell'attuale situazione, dato che la crisi mondiale sta colpendo duramente l'economia serba.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: altro.

In mancanza di una regolamentazione quadro che disciplini lo strumento dell'assistenza macroeconomica, l'unico strumento giuridico a disposizione in materia di assistenza è una decisione ad hoc del Consiglio ai sensi dell'articolo 308 del trattato.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Conformemente al regolamento che istituisce il Fondo di garanzia[1], la dotazione per un prestito di 200 milioni di euro erogato nel 2010 dovrebbe avvenire nel 2012 e dovrebbe ammontare ad un massimo di 18 milioni di euro.

[1] Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata). La dotazione proviene dalla "dotazione del Fondo di garanzia" (linea di bilancio 01 04 01 14).

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Riesame/revisione/clausola di caducità

La proposta prevede un periodo di disponibilità limitato.

2009/0145 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1) Le relazioni tra la Serbia e l'Unione europea si sviluppano nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e del partenariato europeo. Il 29 aprile 2008 la Serbia e la Commissione hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse.

(2) Dal secondo semestre del 2008 l'economia serba ha risentito sempre più duramente della crisi finanziaria internazionale, con il calo della produzione, la diminuzione delle entrate fiscali e l'aumento del fabbisogno di finanziamento estero.

(3) La stabilizzazione e la ripresa dell'economia serba sono sostenute dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel novembre 2008 le autorità serbe hanno concluso un nuovo accordo *stand-by* con l'FMI, approvato nel gennaio 2009.

(4) Dopo un ulteriore deterioramento della situazione economica e la necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma, e tenuto conto dell'aumento del fabbisogno di finanziamento estero, nel marzo 2009 è stato raggiunto un accordo tra la Serbia e l'FMI per trasformare l'accordo *stand-by* in un programma di spesa di 3 miliardi di euro, approvato il 15 maggio 2009 dal consiglio di amministrazione dell'FMI.

---

[2] GU C […] del […], pag. […].
[3] GU C […] del […], pag. […].

(5) La Comunità intende accordare nel 2009 e nel 2010 sovvenzioni per un importo totale di 100 milioni di euro a sostegno del bilancio nel quadro dello strumento di preadesione (IPA).

(6) La Serbia ha chiesto un'assistenza macrofinanziaria comunitaria supplementare a causa dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche.

(7) Dato che nella bilancia dei pagamenti nel 2010 permane un fabbisogno residuo di finanziamento, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Serbia di sostenere la stabilizzazione economica nelle attuali circostanze eccezionali in collaborazione con il programma in corso dell'FMI. L'assistenza finanziaria attuale dovrebbe anche contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento del bilancio.

(8) Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all'assistenza finanziaria in oggetto, occorre che la Serbia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza in oggetto, che la Commissione preveda l'effettuazione di tutti i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili.

(9) La concessione dell'assistenza finanziaria lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio.

(10) È opportuno che l'assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.

(11) I soli poteri di azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Serbia un'assistenza macrofinanziaria in forma di prestito per un importo massimo di 200 milioni di euro in conto capitale, per una durata massima di 15 anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Serbia e di alleggerire la bilancia dei pagamenti e il fabbisogno di bilancio individuati nel programma in corso dell'FMI.

2. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome della Comunità europea.

3. L'erogazione dell'assistenza finanziaria comunitaria è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese concluse tra l'FMI e la Serbia.

4. L'assistenza finanziaria comunitaria viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità serbe le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza macrofinanziaria in oggetto, che verranno fissate in un protocollo di intesa. Le condizioni devono essere in linea con le intese o gli accordi conclusi dalla Serbia con l'FMI. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità serbe.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria comunitaria, la Commissione sorveglia la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Serbia, pertinenti per l'assistenza in oggetto.

3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Serbia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza comunitaria in oggetto, e che siano rispettate le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, eventualmente, il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. La Commissione mette a disposizione della Serbia l'assistenza finanziaria comunitaria sotto forma di prestito in due rate, conformemente alle condizioni enunciate al paragrafo 2. L'importo delle rate del prestito sarà fissato nel protocollo di intesa.

2. La Commissione decide sull'erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente delle condizioni economiche stabilite nel protocollo di intesa. Il pagamento della seconda rata non può essere effettuato prima che siano trascorsi tre mesi dal pagamento della prima rata.

3. I fondi comunitari sono versati alla Banca nazionale di Serbia. In funzione delle disposizioni che verranno fissate nel protocollo di intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, il controvalore dei fondi in valuta locale può essere trasferito al Tesoro serbo come beneficiario finale.

Articolo 4

1. Le operazioni comunitarie di assunzione ed erogazione del prestito di cui alla presente decisione sono effettuate in euro utilizzando una valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Serbia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di prestito.

3. Su richiesta della Serbia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Serbia.

5. Il comitato economico e finanziario è informato dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L'assistenza finanziaria comunitaria viene fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[4], e relative modalità di esecuzione[5]. In particolare, il protocollo di intesa e l'accordo sul prestito da concordare con le autorità serbe prevedono l'adozione da parte della Serbia di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità in relazione con l'assistenza. Prevedono inoltre controlli della Commissione, tra l'altro dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, e prevede anche verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da realizzarsi in loco, se necessario.

Articolo 6

Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica definite nel protocollo di intesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio della Serbia e la decisione della Commissione di versare le rate dell'assistenza.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

4 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5 Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio
Il Presidente
[…]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia.

2. QUADRO ABM/ABB

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Titolo 01 — affari economici e finanziari, 03 — affari economici e finanziari internazionali.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A)) e loro denominazione:

01 04 0114 dotazione del Fondo di garanzia

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Inizio nel 2010. Di norma i pagamenti devono essere effettuati nel corso del 2010, in due rate (secondo e quarto trimestre). Tuttavia, non si possono escludere ritardi che potrebbero prolungare l'operazione.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione dei paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
01.04.01.14	SO	SD	NO	NO	NO	**n. 4**

Assistenza in forma di prestito

01 04 01 14 — dotazione del Fondo di garanzia

La dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne avviene conformemente al regolamento istitutivo del fondo e successive modificazioni. In linea con il regolamento, la dotazione non riguarda l'intero ammontare dei prestiti al momento della decisione, ma si basa sull'esposizione alla fine dell'esercizio. L'importo della dotazione viene calcolato all'inizio dell'esercizio "n" come la differenza tra l'importo obiettivo e le attività nette del Fondo alla fine dell'esercizio "n−1". L'importo della dotazione è introdotto nell'esercizio "n" nel bilancio preliminare "n+1" e di fatto versato in un'unica operazione all'inizio dell'esercizio "n+1" a partire dalla "dotazione del Fondo di garanzia" (linea di bilancio 01 04 01 14).

Di conseguenza, il 9% (massimo 18 milioni di euro) dell'importo effettivamente versato verrà considerato nell'importo obiettivo alla fine dell'esercizio "n−1" ai fini del calcolo della dotazione del Fondo.

01 04 01 04 — garanzia della Comunità europea per prestiti comunitari raccolti per l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi.

La linea di bilancio ("p.m.") che corrisponde alla garanzia del bilancio per il prestito (200 milioni di euro) sarà attivata soltanto in caso di effettivo ricorso alla garanzia. Di norma non si prevede un ricorso alla garanzia di bilancio.

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2009	2010			Totale
Spese operative[6]							
Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	0	0			
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0	0			
Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[7]							
Assistenza tecnica e amministrativa (SND)	8.2.4.	c	0	0			
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO							
Stanziamenti di impegno		a+c	0	0			
Stanziamenti di pagamento		b+c	0	0			
Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[8]							
Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0	0			
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	0	0			
Costo totale indicativo dell'intervento							
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d+ e	0	0			
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d+ e	0	0			

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

---

6 Spese che non rientrano nell'ambito di applicazione del capo xx 01 del titolo xx.

7 Spese ai sensi dell'articolo xx 01.04 del titolo xx.

8 Spese ai sensi dell'articolo xx 01 diverse dalle spese di cui all'articolo xx 01.04 o all'articolo xx 01 05.

☐ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[9] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate.

☐ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP) (compresi funzionari e personale temporaneo ed esterno) — Cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2009	2010				
Totale risorse umane	1/3	1/3				

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

L'economia serba è stata duramente colpita dalla crisi economica e finanziaria mondiale. La crescita economica ha subito un rallentamento fin dal secondo semestre del 2008, e la produzione dovrebbe registrare una contrazione del 2% nel 2009. Benché il disavanzo dei conti correnti diminuisca, il fabbisogno complessivo di finanziamento estero resta elevato a causa dell'aumento delle obbligazioni di rimborso di debiti a breve termine. Il Fondo monetario internazionale ha individuato un fabbisogno di finanziamento estero di 2,4 miliardi di euro nel 2009 e di 1,1 miliardi di euro nel 2010, che dovrà essere coperto dall'FMI, dalla Banca mondiale e dai donatori ufficiali. Secondo le ipotesi attuali, il programma dovrebbe poter essere interamente finanziato nel 2009 e nel 2011, ma dopo l'intervento dell'FMI e l'atteso sostegno della Banca mondiale nel 2010 permane un fabbisogno di finanziamento residuo stimato dall'FMI a circa 200 milioni di euro, che dovrebbero essere forniti dalla Comunità europea.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

L'aiuto finanziario comunitario riflette l'importanza strategica del paese come candidato potenziale all'adesione all'UE. L'assistenza macrofinanziaria costituisce uno strumento adeguato per completare l'assistenza comunitaria esistente, e contribuisce a finanziare pienamente il programma di stabilizzazione economica sostenuto dall'FMI. Di conseguenza, sinergie importanti possono essere create per quanto riguarda la sua incidenza sulla riforma e la stabilizzazione economiche.

[9] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Nel quadro dell'attività "Affari economici e finanziari internazionali" della direzione generale degli Affari economici e finanziari, l'obiettivo di fornire assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi per risolvere le crisi della loro bilancia dei pagamenti e ristabilire la sostenibilità del debito estero è legato all'obiettivo generale di promuovere la prosperità al di là delle frontiere dell'UE.

I relativi indicatori sono i seguenti: riserve ufficiali in mesi di importazioni di beni e di servizi (risultato atteso: la stabilizzazione o l'aumento); un debito estero in percentuale del PIL (risultato atteso: un livello giudicato sostenibile entro la fine del programma attuale).

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

X ***Gestione centralizzata***

- X diretta da parte della Commissione
- ☐ indiretta, con delega a:
  - ☐ agenzie esecutive
  - ☐ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
  - ☐ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

☐ ***Gestione concorrente o decentrata***

- ☐ con Stati membri
- ☐ con paesi terzi

☐ ***Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)***

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

I servizi della Commissione effettueranno il controllo dell'azione sulla base di misure di politica macroeconomica e strutturale da concordare con le autorità serbe in un protocollo di intesa. Le autorità dovranno riferire alla Commissione in merito a dette misure a scadenze regolari. La delegazione della Commissione europea a Belgrado riferirà inoltre regolarmente sulle questioni legate al controllo dell'assistenza. I servizi della Commissione resteranno in stretto contatto con l'FMI e con la Banca mondiale si varranno della competenza delle due istituzioni.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Una valutazione ex-ante è stata effettuata dai servizi della Commissione (Unità D1 della direzione generale per gli Affari economici e finanziari).

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Una valutazione ex-post su un'operazione precedente di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia è stata effettuata nel 2008. Valutazioni ex-post sono state effettuate anche per altri paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) e per due nuovi Stati indipendenti dall'ex-Unione Sovietica (Armenia, Tagikistan). I risultati di queste valutazioni forniscono informazioni utili per la presente operazione a favore della Serbia.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Una valutazione ex-post indipendente dell'assistenza alla Serbia dovrebbe essere effettuata nel quadro di un programma pluriennale di valutazione della direzione generale degli Affari economici e finanziari.

7. MISURE ANTIFRODE

I servizi della Commissione hanno messo in atto un programma permanente di valutazioni operative dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative in tutti i paesi terzi che beneficiano di assistenza macrofinanziaria da parte della Commissione, in conformità dei requisiti fissati dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

In Serbia i servizi della Commissione hanno valutato nel 2004, con l'aiuto di esperti esterni debitamente delegati, l'affidabilità dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative che sono pertinenti per questo tipo di assistenza, e hanno concluso che l'attuale contesto fiduciario è nel complesso soddisfacente. Allo stesso tempo la valutazione ha individuato una serie di settori nei quali sono possibili miglioramenti, in particolare per quanto riguarda i controlli interni. La Commissione europea ha

chiesto una nuova valutazione operativa, che è attualmente in corso. I relativi risultati contribuiranno a definire le misure politiche specifiche a cui verrà subordinato il pagamento dell'assistenza al fine di rafforzare l'efficacia, la trasparenza e l'affidabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Serbia.

Lo strumento giuridico proposto per l'assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia include disposizioni relative alle misure di prevenzione delle frodi, che saranno specificate in dettaglio in un protocollo di intesa e nell'accordo sul prestito. Si prevede di subordinare la concessione dell'assistenza a specifiche condizioni di politica, riguardanti soprattutto la gestione delle finanze pubbliche, per rafforzare l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità dell'assistenza. Infine, l'assistenza macrofinanziaria sarà oggetto di procedure di verifica, di controllo e di audit effettuate sotto la responsabilità della Commissione, tra cui l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e della Corte dei conti.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	**Tipo di risultato**	**Costo medio**	**2009**		2010		2011		2012		Anno n+4		Anno n+5 e segg.		**TOTALE**	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO 1																
Azione 1 Bilancia dei pagamenti/sostegno al bilancio a favore della Serbia																
— Risultato 1	Dotazione del fondo di garanzia	0	0	,0						18,0						
— Risultato 2																
Azione 2 Aggiornamento della valutazione operativa																
— Risultato 1	Relazione		1	0,05												
Totale parziale Obiettivo 1				0,05						18,0						
OBIETTIVO OPERATIVO																

2[1]……																
Azione 1……..																
— Risultato 1																
Totale parziale Obiettivo 2																
OBIETTIVO OPERATIVO n[1]																
Totale parziale Obiettivo n																
COSTO TOTALE				0,05						18,0						

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (**numero di posti/ETP**)					
		2009	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5
Funzionari o agenti temporanei[10] (XX 01 01)	A*/AD	1/3	1/3				
	B*, C*/AST						
Personale finanziato[11] con l'art. XX 01 02							
Altro personale[12] finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE		1/3	1/3				

8.2.2. Descrizione delle funzioni derivanti dall'azione

Tra l'altro preparazione dei protocolli di intesa e dell'accordo sul prestito e relativi negoziati, contatti con le autorità e le istituzioni finanziarie internazionali, controllo delle politiche economiche e strutturali del paese beneficiario, effettuazione di missioni di verifica, preparazione di relazioni dei servizi della Commissione, preparazione delle procedure della Commissione relative alla gestione dell'assistenza.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

☐ Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

☐ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

☐ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

☐ Posti necessari per l'anno *n* ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

---

10 Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
11 Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
12 Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 — Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio 01 03 02 Assistenza macroeconomica	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
1 Assistenza tecnica e amministrativa (comprese le relative spese di personale)							
Agenzie esecutive[13]							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
— intra muros							
— extra muros *1) Valutazione operativa* *2) Valutazione ex-post*	0,050	0,250					
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0,050	0,250					

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi <u>non</u> inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.

[13] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,030	0,030				
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	**0,030**	**0,030**				

Calcolo — ***Funzionari e agenti temporanei***

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

NON APPLICABILE

Calcolo — ***Personale finanziato con l'art. XX 01 02***

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

NON APPLICABILE

8.2.6. Altre spese amministrative <u>non</u> incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	2009	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 — Missioni	0,020	0,010					0,030
XX 01 02 11 02 — Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 — Comitati[14]							
XX 01 02 11 04 — Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 — Sistemi di informazione							

[14] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

2 Totale altre spese di gestione (XX 01.02 11)							
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,020	0,010					0,030

Calcolo — ***Altre spese amministrative <u>non</u> incluse nell'importo di riferimento***

Tre missioni per uno/due membri del personale